



Firenze, 7 marzo 2024

AOOCRT Protocollo n. 0002796/08/03/2024



CEx M  
IS 15 16  
07. 17. 01

Al Presidente del Consiglio regionale

*Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 174 del regolamento interno*

**Oggetto: in merito alle possibili criticità per gli operatori balneari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 18/2023.**

#### **La sottoscritta Consigliera regionale**

**Visto** il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);

**Visti**, in particolare, l'articolo 2 e l'articolo 4 del medesimo decreto che, rispettivamente, dispongono quanto segue:

- Art 2:

*“1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:*

*a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate «acque potabili»:*

*1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;*

*2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato (...);”*

- Art. 4

*“1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.*

*2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:*

- a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;*
- b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D;*
- c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;*
- d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 a 15 (...);*

**Premesso che:**

- recentemente, anche in riferimento a quanto appreso a mezzo stampa, sono emerse forti preoccupazioni sull'applicazione pratica di tale normativa espresse, in particolare, dagli operatori balneari e dalle relative rappresentanze di categoria (v., ad es.: Il Tirreno – “Al mare docce con acqua potabile, nei bagni della Versilia rischio di rubinetti a secco”, 6 marzo 2024);

**Considerato che:**

- nel dettaglio, tali preoccupazioni scaturiscono dal fatto che le nuove disposizioni del decreto sembrerebbero rendere necessario l'utilizzo di acqua potabile per le docce e i lavapiedi in spiaggia, mettendo a rischio la tradizionale pratica di utilizzare l'acqua proveniente da pozzi;

- ciò rischierebbe di dare luogo ad un duplice problema: da un lato l'impossibilità di utilizzare i pozzi potrebbe portare a un aumento della richiesta di acqua potabile dall'acquedotto pubblico durante la stagione estiva, con possibili conseguenze negative sull'approvvigionamento idrico; dall'altro la mancanza di docce e lavapiedi funzionanti potrebbe causare disagi ai turisti, con ripercussioni anche sull'attività degli operatori balneari;

**Preso atto che:**

- ai sensi del citato decreto legislativo (articolo 2, comma 1, lettera e), i soggetti preposti a svolgere i controlli sulla salubrità delle acque sono le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) territorialmente competenti;

**Valutato che:**

- i soggetti interessati dall'applicazione della normativa in oggetto hanno inoltre messo in luce che i controlli effettuati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), per la loro natura tecnica, potrebbero non essere conclusi - o raggiungere un esito definito - entro l'avvio della stagione estiva in quanto il “giudizio di potabilità delle acque destinate al consumo umano” richiede delle tempistiche difficilmente comprimibili;

**Interroga il Presidente della Giunta regionale**

per sapere:

- ferma restando la competenza nazionale a disciplinare la materia contenuta nel d.lgs. 18/2023, se non ritenga opportuno attivare un tavolo di confronto con le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), gli operatori balneari e le relative rappresentanze di categoria per valutare l'adozione di soluzioni condivise che possono essere intraprese nel rispetto della competenza regionale;

- parallelamente, se non ritenga opportuno attivarsi nei confronti del Governo per valutare l'adozione di misure che, ferma restando la necessità di garantire la sicurezza e la salute dei cittadini in materia di salubrità delle acque, possano evitare conseguenze negative per gli operatori in vista della prossima stagione balneare e mantenere inalterata, conseguentemente, la competitività delle zone turistiche della costa toscana.

La Consigliera

VALENTINA MERCANTI

